



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-20/17, 27 giugno 2019, ECLI:EU:T:2019:448	Ungheria contro Commissione europea	IX	Azione diretta	HU	-	-	-	Principio della condivisione pubblica degli oneri e di raccogliere fondi per il bilancio statale - Principio della tassazione progressiva	Procedimento sommario — Imposta ungherese sul fatturato legato alla pubblicità – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero – Domanda di sospensione dell’esecuzione – mancanza dell’urgenza
Classificazione									
-Diritto secondario -Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
—									
Dispositivo									
<p>1) La decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l’Ungheria ha dato esecuzione, è annullata.</p> <p>2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ungheria, comprese quelle relative al procedimento sommario.</p> <p>3) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.</p>									
Nota redazionale									
<p>L’Ungheria aveva introdotto nel 2014 un’imposta che costituiva un tributo speciale sugli introiti provenienti dalla pubblicità, i cui soggetti passivi sono gli operatori economici che la diffondono e la base imponibile, invece, è costituita dal fatturato netto di un esercizio annuale cui si applicano aliquote progressive dallo 0 al 50% in base a scaglioni di fatturato. I soggetti passivi di tale tributo, il cui utile era nullo o negativo, potevano dedurre dalla loro base imponibile il 50% delle perdite riportate negli esercizi precedenti. La Commissione Europea, intervenuta nel 2016, ha ritenuto che il sistema fiscale dell’imposta sulla pubblicità costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, sul presupposto che le aliquote d’imposta progressive operassero una distinzione fra le imprese aventi introiti pubblicitari elevati e quelle con ricavi esigui e che a queste ultime fosse concesso un vantaggio selettivo in funzione delle loro dimensioni. Si è ritenuto che la deducibilità del 50% delle perdite riportate conferisse un vantaggio selettivo costitutivo di un aiuto di Stato. Da qui è scaturito il contenzioso. Sull’applicazione da parte dell’Ungheria delle aliquote progressive contestate, il Tribunale afferma che la Commissione non poteva dedurre legittimamente l’esistenza di vantaggi selettivi costitutivi di aiuti di Stato dalla sola struttura progressiva dell’imposta. I Giudici hanno ritenuto che sia ragionevole presumere che un’impresa che realizza un fatturato elevato possa avere costi proporzionalmente inferiori rispetto a quella con un fatturato più modesto. Di conseguenza, la prima impresa può approfittare di un reddito disponibile proporzionalmente maggiore che la mette in condizione di pagare un importo in proporzione più alto a titolo di imposta sul fatturato. Di conseguenza, un obiettivo redistributivo, come quello perseguito nel caso di specie, è compatibile con un’imposta sul fatturato. In secondo luogo, alla luce dell’obiettivo perseguito dalle autorità ungheresi, la Commissione non ha dimostrato che la modulazione del tributo implicasse vantaggi selettivi. Infatti, un criterio di modulazione sotto forma di tassazione progressiva a partire da una certa soglia (anche elevata) che può rispecchiare l’intenzione di tassare l’attività di un’impresa soltanto quando essa raggiunga una certa importanza non implica, di per sé solo, l’esistenza di un vantaggio selettivo. Così, la qualifica di misura comportante un vantaggio selettivo, che la Commissione ha attribuito all’imposta sulla pubblicità in base alla sola circostanza che la sua struttura è progressiva, difetta di fondamento. Per quanto concerne la compatibilità con il mercato interno della deducibilità del 50% delle perdite per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, il Tribunale rileva che tale riduzione della base imponibile è istituita in funzione di criteri oggettivi indipendenti dalle scelte delle imprese interessate e non presenta quindi carattere selettivo. Il Tribunale afferma, poi, che il criterio di distinzione adottato dall’Ungheria, consistente nel non aver realizzato utili nel 2013, è oggettivo e stabilisce una differenza di trattamento fra imprese che non si trovano in una situazione simile: da un lato, le imprese che hanno realizzato utili nel 2013 e, dall’altro, quelle che non ne hanno realizzati nel corso del medesimo anno. Il Tribunale perviene alla conclusione che la deducibilità del 50% delle perdite riportate non costituisce un elemento discriminatorio contrario all’obiettivo dell’imposta controversa e, pertanto, non comporta un vantaggio selettivo che configura un aiuto di Stato.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									